

**L. 23/12/2000, n. 388**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.**

**Articolo 28. (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)**

**In vigore dal 29 ottobre 2003**

1. L'addizionale erariale di cui all' *articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 1989, n. 384*, come da ultimo modificato dall' *articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133*, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all' *articolo 3, comma 4*, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";

b) all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente";

c) all' *articolo 52, comma 3*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";

d) all'articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori";

e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" è sostituito dal numero "16";

f) la *lettera b) del comma 3 dell'articolo 63* è sostituita dalla seguente:

"b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000";

g) all' *articolo 63, comma 4*, le parole: "dal 1° al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 16";

h) all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".

3. All'imposta erariale di consumo di cui all' *articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

4. L'articolo *4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1995, n. 349*, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all' *articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all' *articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell' *articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, anche mediante il versamento unitario previsto dall' *articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi (61) (58).

8. La potenza nominale media di cui al *comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136*, deve essere calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004. (59)

[ 9. I sovracanonici provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province. (60)

[ 10. I sovracanonici di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti. (60) ]

11. All' *articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* , dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all' *articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448* ".

---

(58) A norma dell' *art. 2, comma 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350* , limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001 il pagamento delle somme di cui al presente comma non può essere effettuato mediante il predetto versamento unitario.

(59) Comma così modificato dall' *art. 1-quinquies, comma 4, D.L. 29 agosto 2003, n. 239* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290* .

(60) Comma abrogato dall' *art. 1-quinquies, comma 4, D.L. 29 agosto 2003, n. 239* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 ottobre 2003, n. 290* .

(61) Per l'approvazione del modello di pagamento F24 destinata al pagamento delle accise di cui al presente comma, vedi il *provvedimento 8 febbraio 2001* ; per la nuova versione del modello, vedi il *provvedimento 14 dicembre 2001* e il *provvedimento 28 marzo 2002* .